

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA SETTORE

Oggetto: SOTTOSCRIZIONE DEL TESTO DI ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO SETTORE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE IN APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI COMPARTO DEL 21 MAGGIO 2008.

Il giorno 28 aprile 2010 alle ore 15.00 presso la sala riunioni del Dipartimento personale e organizzazione, i rappresentanti delle OO.SS. FP/CGIL, CISL/FP, SAVT, UIL/FPL, CSA e la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione di settore dell'Amministrazione regionale


SOTTOSCRIVONO

il seguente testo di accordo per la sostituzione dell'art. 6 del contratto collettivo di settore dell'Amministrazione regionale in applicazione del contratto di comparto del 21 maggio 2008.


La Delegazione di parte pubblica

Ornella BADERY


Lucia RAVAGLI CERONI


Lucia Ravagli Ceroni**La Delegazione di parte sindacale**

FP/CGIL




CISL/FP



SAVT



UIL/FPL




CSA

Art. 1

(Sostituzione dell'art. 6 del contratto collettivo di settore dell'Amministrazione regionale del 14 gennaio 2009)

Programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale



1. Le parti concordano nel promuovere la formazione e l'aggiornamento di tutto il personale al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della Pubblica Amministrazione. La formazione costituisce un diritto-dovere per il personale indipendentemente dalla categoria di appartenenza e nel pieno rispetto delle pari opportunità.
2. Lo sviluppo delle risorse umane costituisce la leva strategica per l'evoluzione professionale e per l'acquisizione e la condivisione degli obiettivi del cambiamento e dell'innovazione.
3. La formazione è lo strumento idoneo per:
 - a) sviluppare l'autonomia e la capacità innovativa e di iniziativa delle posizioni con più elevata responsabilità;
 - b) orientare i percorsi di carriera di tutto il personale.
4. La formazione deve permettere alle posizioni di più elevata responsabilità di affrontare il cambiamento attraverso un'offerta di alta formazione per poter perseguire un livello di maggiore efficienza ed efficacia nell'assolvere le proprie funzioni e nel perseguire gli obiettivi prestabiliti, per fronteggiare gli eventuali processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa, per sostenere il confronto con altre realtà pubbliche dell'Unione Europea.
5. La formazione è lo strumento strategico per far fronte alla domanda di nuove competenze che scaturiscono dalla modernizzazione delle pubbliche amministrazioni e alle complessità derivante dalle innovazioni scientifiche, tecnologiche ed organizzative. In un contesto di forti cambiamenti, la formazione deve facilitare e sostenere lo sviluppo delle risorse umane fornendo non solo conoscenze, ma anche la capacità di risolvere i problemi, attraverso la partecipazione ai processi innovativi e di modernizzazione della pubblica amministrazione.
6. L'accrescimento e l'aggiornamento professionale vanno perciò assunti come metodo permanente di adeguamento delle competenze e per il consolidarsi di una nuova cultura gestionale.
7. Le iniziative di formazione riguardano tutto il personale a tempo indeterminato. Il personale che partecipa alle attività di formazione, organizzate dall'amministrazione è considerato in servizio. I corsi sono tenuti di norma durante l'orario di lavoro.
8. L'Amministrazione individua i dipendenti che partecipano alle attività di formazione in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dei vari uffici, nonché di riqualificazione professionale del personale, tenendo conto delle attitudini personali e culturali degli interessati e garantendo a tutti pari opportunità.
9. In caso di materie attinenti le specifiche mansioni svolte, è prevista la possibilità per i dipendenti di frequentare corsi specifici, anche non previsti dai programmi dell'amministrazione, su richiesta motivata del dirigente competente.
10. L'Amministrazione regionale destina annualmente per lo sviluppo delle attività formative una quota pari all'1% della spesa complessiva del personale.



11. La programmazione pluriennale delle politiche formative viene definita dal “Piano di formazione collettiva triennale del personale regionale a tempo indeterminato” che stabilisce le aree di contenuto, gli strumenti e le risorse.
12. La programmazione annuale delle attività formative viene definita dal “Piano annuale di formazione”. La Giunta regionale approva ogni anno il “Piano annuale di formazione” in coerenza con il “Piano di formazione collettiva triennale del personale a tempo indeterminato” da attuarsi dal mese di gennaio al mese di dicembre dell’anno di riferimento. L’Amministrazione regionale rileva le proposte di parte sindacale secondo i tempi e le modalità stabilite per la “Rilevazione dei bisogni formativi”.

La Delegazione di parte pubblica

- Ornella Badery
- Lucia Ravagli Ceroni

La Delegazione di parte sindacale

- FP/CGIL
- CISL/FP
- SAVT
- UIL/FPL
- CSA

